

Publicato il 28/12/2023

N. 00913/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2023, proposto da

A.N.U., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Pesaro e Urbino n. Div. P.A.S. Cat.-OMISSIS-del 28.08.2023 notificato il 12.09.2023, nella parte in cui ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno ottenuto per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato dichiarandola inammissibile e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pesaro Urbino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2023 e contestuale istanza cautelare di sospensione, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Questura di Pesaro e Urbino in data 28 agosto 2023 con la quale si dichiarava inammissibile la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali (valido fino al 19 maggio 2023) in permesso per lavoro subordinato, sulla base dell'assunto per cui, a seguito delle modifiche normative intervenute con il DL n. 20/2023, convertito nella Legge n. 50/2023, l'art. 7, comma 1, avrebbe inteso abrogare in ogni caso la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con conseguente impossibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati dopo il 4 maggio 2023 (circolare prot. 0050432 del 1 giugno 2023 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il Ministero dell'Interno).

Il ricorso deduce con il primo motivo di ricorso la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e con il secondo la violazione dell'art. art. 7, comma 2 e comma 3, DL n. 20/2023 (conv. Legge 50/2023), dell'art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008, e dell'art. 19 comma 1.1 del D.lgs. 286/98 (nella formulazione antecedente al DL 20/2023), eccesso di potere sotto vari profili e violazione dell'art. 97 Cost.

Si è costituita l'Amministrazione resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione con sentenza forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendone tutti i presupposti.

1 Il ricorso è fondato.

1.1 In particolare, con il provvedimento impugnato, la Questura di Pesaro e Urbino ha negato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di lavoro, rilevando che, in seguito all'entrata in vigore del DL n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell'art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998.

1.1 Le conclusioni cui è pervenuta la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall'art. 7 del DL n. 20/2023, e in particolare del comma

3, che con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 maggio 2023) fa espressamente salva “la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”. Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione con istanza del 12 maggio 2023 era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il DL n. 20/2023, dal momento che il permesso in esame sarebbe scaduto il 19 maggio 2023.

1.2 Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dal ricorrente la mera circostanza dell'intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell'entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nel citato art. 7, comma 3 del DL n. 20/2023 (Tar Sicilia Palermo 9 novembre 2023 n. 388, Tar Lombardia Brescia 20 novembre 2023 n. 846).

1.3 Non è infatti condivisibile l'interpretazione per cui la novella introdotta dal DL n. 20 del 10 marzo 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023 impedirebbe la conversione, stabilendo che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

1.4 Infatti, la norma va interpretata nel senso che l'art. 7 del citato DL n. 20 del 2023 preveda esplicitamente un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data dell'entrata in vigore della novella e non ancora definite ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, prevedendo che per le stesse si applichi il regime normativo previgente (art. 7, comma 2) e che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza,

restando ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge (art. 7, comma 3).

1.5 Come è stato condivisibilmente osservato, la norma transitoria in parola, nel suo complesso, consente che i detti permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023 (Tar Campania Napoli ord.7 dicembre 2013 n. 3288). Detti principi sono applicabili anche al permesso per protezione rilasciato ex art. 32 comma 3 del D.lgs n. 25 del 2008.

1.6 Con riguardo al primo motivo di ricorso, per le ragioni di cui sopra doveva anche essere inviato l'avviso ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

2 Il ricorso deve quindi essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

2.1 In ragione della natura della controversia e delle difficoltà di interpretazione della disciplina applicabile, le spese possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giovanni Ruiu

Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.